

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONTE GIUSEPPE

Nella seduta del 28/04/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 14 ottobre 2014, il ricorrente ha esposto di essere rimasto vittima di un sinistro stradale e di avere promosso, per conseguenza, un giudizio nei confronti della compagnia assicurativa, definito con sentenza del Giudice di pace, che prevedeva la liquidazione a favore del ricorrente della somma di euro 8.500,00, a mezzo di assegno bancario datato 22 febbraio 2012, tratto su una banca diversa dall'intermediario resistente, fornito di clausola di non trasferibilità e di firma del beneficiario per traenza e quietanza, nonché sbarrato.

Il titolo, consegnato al legale che aveva assistito il ricorrente nel predetto giudizio, veniva tuttavia smarrito da quest'ultimo, che provvedeva a richiedere alla compagnia l'emissione di un nuovo assegno. La società assicurativa trasmetteva quindi copia dell'assegno *de quo*, che risultava incassato presso una filiale della banca odierna resistente. Venuto a conoscenza di tale circostanza, il ricorrente sporgeva formale denuncia-querela contro chiunque risultasse responsabile dell'illegittimo e fraudolento incasso del titolo, dichiarando di non avere mai ricevuto il predetto assegno e di non averlo mai portato all'incasso presso la banca resistente, disconoscendo altresì la firma di traenza e di girata apposta sul titolo.

Ritenendo, poi, che la negoziatrice fosse responsabile per l'incauto pagamento ad un soggetto diverso dall'effettivo beneficiario, con reclamo del 2 gennaio 2014 richiedeva il pagamento della somma riportata nel titolo, oltre agli interessi dal 23 aprile 2012, data di incasso dell'assegno.

Con riscontro del 14 febbraio 2014, l'intermediario resistente, nel riferire che il titolo risultava negoziato in data 20 aprile 2012, respingeva la richiesta di pagamento, affermando di avere operato con la diligenza richiesta per il caso di specie, in quanto l'assegno era stato pagato al ricorrente, a suo dire, "cliente della banca regolarmente identificato". A fronte della ferma affermazione del ricorrente - che riferiva di non essere mai stato cliente della banca resistente, né tantomeno di avere intrattenuto rapporti con la filiale presso cui l'assegno era stato negoziato - il legale, con nota del 20 febbraio 2014, contestava ancora una volta la negligenza dell'intermediario, accentuata anche dalla circostanza che l'assegno era stato negoziato presso la filiale di un Comune diverso e distante più di 60 km da quello di residenza del ricorrente, circostanza che avrebbe dovuto allertare la banca e indurla a maggiore cautela. Con nota del 7 marzo 2014, l'intermediario ribadiva la propria estraneità ai fatti, sul presupposto che unica responsabile fosse la compagnia assicurativa tenuta alla corresponsione dell'importo.

Nel ricorso all'ABF, il ricorrente ha reiterato le proprie istanze, alla luce di quanto previsto agli artt. 40 e 43 della "legge assegni" in tema di assegno "non trasferibile" e "sbarrato", richiamando anche una precedente decisione dell'ABF, a conforto della illegittimità dell'operato dell'intermediario.

Tanto sopra premesso, il ricorrente ha chiesto all'Arbitro di accogliere le sue richieste che, in sede di reclamo, contemplavano il pagamento della somma di euro 8.500,00, oltre agli interessi a far data dal 23 aprile 2012, maggiorata di euro 550,00, a titolo di competenze legali.

L'intermediario si è difeso precisando che, dalle verifiche esperite, è emerso che in data 20 aprile 2012 il ricorrente si è presentato presso la filiale per chiedere l'apertura del conto corrente e il versamento sullo stesso dell'assegno in questione.

In tale occasione, la banca richiedeva l'esibizione della carta di identità e della tessera sanitaria, effettuando tutte "le verifiche del caso". Trascorsi i termini di presunzione di pagamento, la filiale ha consentito il prelievo della provvista creata dal titolo in diversi momenti e per importi frazionati, anche attraverso una carta di debito. La banca non riceveva alcuna segnalazione circa eventuali problematiche inerenti la negoziazione del titolo fino alla comunicazione della Legione Carabinieri del 13 marzo 2013, con cui venivano richieste informazioni sulle generalità del soggetto che aveva negoziato il titolo *de quo* a fini di indagini della polizia giudiziaria.

Dopo avere premesso quanto sopra, l'intermediario ha eccepito l'improcedibilità del ricorso, in ragione della pendenza di un procedimento penale avente a oggetto la medesima controversia di cui al ricorso. Quanto al merito, l'intermediario, ha escluso la propria responsabilità, assumendo di avere effettuato tutti i controlli e le verifiche prescritti. In particolare, l'intermediario ha tenuto a precisare che non solo il cliente ha esibito il proprio documento di riconoscimento, ma anche la tessera sanitaria e la lettera della compagnia assicurativa con i riferimenti del sinistro.

L'intermediario ha contestato, piuttosto, la negligenza del legale che ha smarrito l'assegno, tenuto conto anche dell'ampio lasso di tempo trascorso fra la data di emissione (22 febbraio 2012) e quella di negoziazione (20 aprile 2012) del titolo. Quanto al decorso dei termini di presunzione di pagamento, l'intermediario ha evidenziato di avere consentito al beneficiario di utilizzare la somma attraverso prelievi frazionati in più giorni, di cui l'ultimo risalente al 5 maggio 2012, e comunque decorsi i termini di cui sopra, non avendo ricevuto alcuna comunicazione ostativa, sino alla richiesta pervenuta dall'Autorità giudiziaria il 13

marzo 2013, dopo quasi un anno dalla negoziazione.

Infine, l'intermediario ha evidenziato come non vi sia alcuna evidenza degli eventuali tentativi di recupero della somma presso la compagnia assicurativa, sicché non può escludersi che il ricorrente sia stato già liquidato dalla compagnia assicurativa.

Dopo avere eccepito e controdedotto come sopra riassunto, l'intermediario ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo all'Arbitro, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità del ricorso, stante la pendenza di un procedimento penale e, nel merito, di rigettare il ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

A fronte delle pretese risarcitorie avanzate dal ricorrente, l'intermediario ha sollevato una eccezione che merita un vaglio preliminare, perché denuncia l'improcedibilità del ricorso in ragione della pendenza di un procedimento penale avente a oggetto la medesima questione controversa in questo procedimento.

L'eccezione si fonda sulla previsione normativa contenuta nel paragrafo 4, della sezione I, delle *Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, secondo cui "Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria".

L'ampia formula della previsione regolamentare appare chiaramente preordinata a evitare che possa prodursi un'interferenza tra le verifiche in corso di svolgimento da parte dell'Autorità giudiziaria e le valutazioni che l'ABF è stato sollecitato a effettuare nel caso di specie.

Dalle prospettazioni rispettivamente fornite dalle parti e dai documenti acquisiti agli atti risulta che, a seguito della denuncia del ricorrente presso il locale comando dei carabinieri, in data 2 novembre 2011, è stata avviata una indagine di polizia giudiziaria al fine di identificare il soggetto che si è presentato in occasione della negoziazione del titolo.

I riscontri documentali attestano, in particolare, l'incardinamento, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, di un procedimento penale, di cui pure vengono forniti gli estremi, avente a oggetto la "negoziiazione fraudolenta dell'assegno bancario", che è all'origine delle doglianze del ricorrente mosse nei confronti dell'intermediario.

Il ricorrente, peraltro, in calce alla denuncia presentata, ha fatto espressa riserva di costituirsi parte civile nell'instaurando procedimento penale e di essere informato circa l'eventuale richiesta di archiviazione, ai sensi dell'art. 408, 2° comma, c.p.p.

In conclusione, dalla documentazione versata in atti emerge chiaramente la pendenza di un procedimento penale che, per quanto non abbia a oggetto la medesima questione controversa nel presente procedimento, sicuramente espone ad accertamenti fattuali e a valutazioni giuridiche che possono senz'altro rilevare e, quindi, interferire con il giudizio che l'Arbitro è chiamato a formulare ai fini della risoluzione della specifica controversia qui dedotta, tanto più ove si consideri che il ricorrente ha fatto espressa riserva, già in sede di denuncia penale, della determinazione a costituirsi parte civile nel relativo procedimento.

Il Collegio di coordinamento dell'ABF, peraltro, ha perspicuamente ed efficacemente riassunto la *ratio* della previsione regolamentare più sopra richiamata, escludendo l'ammissibilità del ricorso all'ABF "in tutti i casi in cui la controversia sia stata già sottoposta alla cognizione dell'autorità giudiziaria penale ... anche se tra le due controversie sussiste una connessione impropria, cioè una comunanza parziale e non una

identità delle domande, come insegna la costante giurisprudenza di legittimità” (decisione ABF, Collegio di coordinamento, n. 3961/2012).

In conclusione, il Collegio si astiene dall'apprezzamento di merito della controversia, ritenendo improcedibile il ricorso in ragione del fatto che della cognizione della controversia è stata già investita l'Autorità giudiziaria e in ragione delle possibili interferenze di giudizi che ne potrebbero derivare.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI